



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 840 / 2021

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'AZIENDA AGRICOLA FINCO GUIDO (FNCGDU44D22D882W / P.IVA 04811670266) CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA PANTIERA, 183 A RONCADE (TV) DI SEGUITO DENOMINATA GESTORE, PER INSTALLAZIONE DA REALIZZARE IN VIA CAPO D'ARGINE A MEOLO (VE), AI SENSI DELL'ART 29TER DEL MEDESIMO D.LGS. AL FINE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC CATEGORIA 6.6 LETTERA A) ALLEVAMENTO DI POLLAME > 40.000 POSTI DI POLLI DA CARNE.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;

- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.
- vii. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 nonché il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2021.
- viii. decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Vista la seguente normativa:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.
- v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione

delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.

- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31/08/2018 “Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion”.

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*” e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25/11/2016 “*Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*” rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Considerato che:

L'Azienda Agricola Finco Guido (CF FNCGDU44D22D882W, P.iva 04811670266) con sede legale ed operativa in via Pantiera, 183 a Roncade (TV) intende realizzare una nuova unità produttiva destinata all'allevamento di polli da carne in via Capo d'Argine a Meolo (VE) e a tale fine ha trasmesso a questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la relativa documentazione tecnica, prot.lli 4896 e 4901 del 23 gennaio e 28 gennaio 2020, ai sensi dell'art 29-ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., al fine dell'esercizio della attività IPPC “*Categoria 6.6 lettera a) attività di allevamento pollame > 40.000 posti di polli da carne*”.

Visto che:

- a. Con nota prot. n. 9091 del 14/02/2020 questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento relativo al rilascio dell'AIA.
- b. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs 152/06 questa Amministrazione ha pubblicato nel proprio sito web, in data 03/03/2020, l'indicazione della localizzazione dell'istallazione ed il nominativo dell'azienda agricola Finco Guido, nonché gli uffici dove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni.
- c. Entro i trenta (30) giorni successivi alla data di pubblicazione di cui al precedente capoverso non sono pervenute a questa Amministrazione osservazioni in merito al progetto.
- d. Con nota prot. 16703 del 25/03/2020 è stata inviata alla Ditta Finco la *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, art. 10-bis Legge n. 241/90*, con richiesta di attivare la procedura di VIA preliminarmente all'AIA in quanto il carico zootecnico massimo allevabile non era coerente con le superfici aziendali.
- e. La Ditta Finco, con nota prot. 17177 del 30/03/2020, ha chiesto di avvalersi della proroga prevista dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. a cui si è risposto positivamente con nota prot. 17727 del 1/04/2020.

- f. Con nota prot. 19245 del 9/04/2020, la Ditta Finco ha fornito i chiarimenti richiesti impegnandosi a reperire gli ettari di terreno necessari per rispettare il rapporto di 20 q.li p.v./ettaro.
- g. Con nota prot. 26517 del 28/05/2020 la Ditta Finco, ha comunicato di avere a disposizione gli ettari di terreno necessari e ha allegato comunicazione nitrati presentata alla Provincia di Treviso.
- h. Con nota prot. 29329 del 12/06/2020 questa Amministrazione ha proseguito con un nuovo avvio del procedimento relativo al rilascio dell'AIA e informando la ditta che i nuovi termini per il rilascio dell'AIA decorrevano dal 27/05/2020.
- i. Con nota prot. 47185 del 21/09/2020 la Ditta ha inviato la documentazione di Non necessità di Vinca successivamente approvata dall'Ufficio competente della Città metropolitana con determina n. 2416 dell'8/10/2020.

Preso atto che:

- a. In data 16/10/2020 si è tenuta la conferenza dei servizi istruttoria convocata con nota prot. 51222 del 09/10/2020, da cui è emersa la necessità da parte degli Enti presenti di acquisire degli ulteriori chiarimenti ed integrazioni in merito al procedimento come riportato nel verbale prot. n. 58982 del 13/11/2020.
- b. Con nota prot. 57189 del 5/11/2020 sono state richieste integrazioni alla Ditta Finco e sospesi i termini del procedimento per 60 giorni.
- c. Con prot.lli 1747-1748-1754-1755-1756-1758 del 14/01/2021 la Ditta Finco ha inviato tramite il Suap di Meolo la documentazione richiesta in conferenza dei servizi.
- d. Con nota prot n. 59585 del 17/11/2020 il Comune di Meolo ha trasmesso alla Città Metropolitana di Venezia la lettera ricevuta dal signor Cipriani, titolare della Cipriani Industria s.p.a., che ravvisa possibili criticità e ricadute negative nei confronti della sua attività agroalimentare qualora venisse realizzato l'allevamento di Finco.
- h. In occasione della conferenza dei servizi del 16/10/2020 il Comune di Fossalta di Piave ha chiesto di verificare quali vincoli urbanistici ricadono nel proprio comune a seguito della costruzione dell'allevamento di Finco pertanto è stato chiesto un parere all'ufficio Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia.
- i. Con nota prot. n. 2439 del 19/01/2021 è stato trasmesso al Comune di Fossalta di Piave, il parere dell'ufficio Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia in cui si informava che, non essendo l'allevamento in oggetto esistente né ancora autorizzato, nel PAT di Fossalta di Piave, che non risulta essere stato ancora adottato, non deve essere inserita al momento alcuna fascia di rispetto, cosa per la quale bisognerà attendere il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni degli Enti competenti in materia.
- j. Con nota prot. 2534 del 19/01/2021 si è provveduto a rispondere al Sindaco del Comune di Meolo in merito alla questione sollevata dal signor Cipriani, ricordandogli che *“l'art. 29-
quater comma 6 del D. lgs. 152/2006 prevede che nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”* e chiedendogli che in occasione della *“Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, convocata*

per il 22 gennaio 2021 ore 9.30 con ns. nota prot. 1869, ai sensi ed entro i termini previsti dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., ogni elemento e prescrizione motivata che ritenga doveroso proporre per tutelare la salute dei cittadini in relazione ai problemi evidenziati dall'esponente, nonché di chiarire, per la medesima finalità, l'esito dei procedimenti di propria esclusiva competenza, quali ad esempio quello per il rilascio della concessione edilizia necessaria per la realizzazione dell'allevamento in oggetto”.

- k. In occasione della conferenza dei servizi decisoria del 22/01/2021, convocata con nota prot. 1869 del 15/01/2021, il Sindaco del Comune di Meolo non è stato in grado di fornire le indicazioni sopra richiamate in quanto non aveva ancora ricevuto parere igienico-sanitario dall'Ulss 4 competente; è emersa inoltre la necessità da parte dei Servizi veterinari di acquisire ulteriori chiarimenti relativi agli aspetti progettuali finalizzati alla bio-sicurezza aviaria pertanto si è ritenuto di sospendere nuovamente il procedimento rimandando ad una nuova conferenza dei servizi al 12/02/2021 come riportato nel verbale prot. n. 5841 del 04/02/2021.
- l. AVEPA, non potendo partecipare alla CDS del 22/01/2021, ha inviato nota prot. 2719 del 20/01/2021, specificando che ha provveduto con sua lettera, prot. 164190 del 15/07/2020, ad autorizzare il Piano Aziendale di Finco Guido allegato alla pratica edilizia e che nel provvedimento di autorizzazione si sono fornite le indicazioni utili alle conseguenti valutazioni in relazione alle previsioni della DGR 856/2012.
- m. A seguito della Conferenza dei Servizi ARPAV ha inviato nota prot. 3766 del 26/01/2021, con la quale fornisce le prescrizioni per l'analisi fonometrica ed esprime parere positivo al Piano Monitoraggio e Controllo (PMC).
- n. Il Sindaco di Meolo, in conferenza dei servizi del 22/01/2021, ha chiesto di invitare alla conferenza del 12/02/2021 anche un rappresentante del comitato dei cittadini e della Ditta Cipriani e con nota prot. 5910 del 4/02/2021, gli è stato chiesto l'elenco dei soggetti interessati in qualità di uditori ai sensi della L. 241/90, art. 9, art. 14 comma 5 e art. 14ter comma 6.
- o. In data 8/02/2021 con prot.lli 6409 e 6499 il Comune di Meolo ha trasmesso i nominativi dei soggetti privati che parteciperanno alla conferenza del 12/02/2021, nelle persone di Marco Avogaro consigliere delegato di Cipriani Industria s.p.a. e Luca Chiorboli portavoce del Comitato spontaneo “No allevamento Avicolo Losson”.
- p. In data 02/02/2021 prot. 5184, il Comune di Fossalta di Piave, a firma del Sindaco, ha inviato nota con parere negativo al progetto motivando che l'allevamento genera un vincolo di inedificabilità sul territorio oltre a potenziali riflessi negativi dal punto di vista ambientale ma senza fornire ulteriori precisazioni e/o prescrizioni.
- q. Con nota, prot. 5862 del 04/02/2021, è stato chiesto al Comune di Fossalta di Piave di motivare adeguatamente le potenziali limitazioni alla pianificazione urbanistica vigente, specificando in particolare quali previsioni di piano regolatore comunale e quali interventi risultino di fatto preclusi in conseguenza del vincolo generato ed evidenziando altresì se in Comune di Fossalta di Piave rientrano nel potenziale vincolo aree la cui programmazione non prevede la possibilità di edificazione di allevamenti.
- r. In data 11/02/2021 prot. 7151 il Comune di Fossalta di Piave ha inviato le sue osservazioni in merito agli aspetti urbanistici specificando che *“le aree in territorio di Fossalta di Piave*

ricadenti entro il vincolo di inedificabilità prodotto dal richiedente l'impianto, una volta realizzato, pur classificate E2, mantengono la potenziale edificabilità legata allo sviluppo aziendale dei fondi rustici. Quindi, anche se marginalmente, tale limitazione non trova ristoro se realizzata nella posizione proposta”.

- s. In occasione della Conferenza dei Servizi del 12/02/2021, la cui sintesi è riportata nel verbale prot. 12734 del 12/03/2021, è emerso quanto segue:
- i. Confermati i pareri di AVEPA che con nota, prot. 2719 del 20/01/2021, non ha espresso motivi ostativi al progetto dal punto di vista urbanistico e di ARPAV che con nota prot. 3766 del 26/01/2021, ha fornito le prescrizioni per l'analisi fonometrica ed espresso parere positivo al Piano di monitoraggio e controllo.
 - ii. I Servizi veterinari dell'Ulss 4 non hanno rilevato motivi ostati alla realizzazione dell'allevamento per quanto di loro competenza, inoltre spiegando il parere dei colleghi del Dipartimento di Prevenzione, nel frattempo trasmesso al Sindaco di Meolo, hanno rilevato che non è possibile definire in modo aprioristico se l'attività di allevamento di Finco potrà avere impatti negativi sulla salubrità dei prodotti alimentari di Cipriani e in generale sull'ambiente.
 - iii. Il Comune di Meolo pur non ravvisando motivi ostativi dal punto di vista urbanistico ed edilizio ed avendo comunque acquisito nel frattempo il parere dell'Ulss 4 competente sotto richiamato, ha espresso parere negativo al progetto della ditta Finco ma senza fornire né prescrizioni né alcuna motivazione, come invece richiesto con nota prot. 2534 del 19/01/2021.
 - iv. Il Comune di Fossalta di Piave ha confermato il parere negativo per possibili criticità in materia ambientale ed urbanistica, già precedentemente e formalmente espresse, chiedendo di verificare se sono possibili eventuali fideiussioni a carico della ditta Finco per i vincoli che il suo allevamento genera.
- t. Con nota prot. 7333 del 12/02/2021 il Comune di Meolo ha trasmesso via mail alla Città metropolitana il parere dell'Ulss 4, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, sentiti i due Direttori dei servizi competenti (Servizio Igiene degli alimenti e Servizio igiene degli alimenti di origine animale) inviato il 22/01/2021 al Sindaco, da cui si rileva che l'allevamento di Finco rientra tra quelli *“inseribili tra le industrie insalubri di prima classe ed è soggetto al rispetto di quanto previsto all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934 la cui applicazione rimane in capo a codesta Amministrazione”*. La nota prosegue suggerendo al Sindaco *“Infine, con riferimento alla valutazione sull'impatto ambientale complessivo che l'insediamento potrà produrre si rappresenta l'opportunità di richiedere il relativo parere ad ARPAV”*. Segue una nota tecnica che ricorda gli obblighi a cui devono sottostare gli operatori del settore alimentare nel *“porre in atto tutte le disposizioni atte ad eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi nelle fasi di produzione degli alimenti”* così come *“i responsabili dell'ipotetica fonte di emissione di particolato e odori (insediamento zootecnico) dovranno rispettare le norme ambientali vigenti”*.
- u. A seguito della richiesta del Comune di Fossalta di Piave, in data 24/02/2021 prot. 9732 è stata trasmessa richiesta di parere all'Avvocatura della Città metropolitana.

- v. Il 26/02/2021 con prot.lli 10152-10156-10157-10161-10162, il Suap di Meolo ha trasmesso la documentazione che la Ditta Finco ha presentato alla conferenza dei servizi del 12/02/2021 in particolare le planimetrie aggiornate.
- w. In data 22/03/2021 prot. n. 14363, l'Avvocatura della Città metropolitana di Venezia ha trasmesso per mail il proprio parere evidenziando che *“la questione dell'indennizzo, conseguente alla futura inedificabilità del fondo limitrofo, è una questione di carattere prettamente privatistico e sorgerà all'indomani del rilascio del permesso di costruire. Ciò premesso se l'impianto rispetta le prescrizioni regionali delle distanze, non si ravvisano motivi ostativi di natura urbanistica”*.

Verificato che il Gestore:

- a. Ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi della DGRV n. 1509 del 26 maggio 2009, allegato A, in data 09/04/2021 prot. 17877 del 12/04/2021.
- b. Ha assolto alle imposte di bollo come evidenziato nel modello del SUAP di Meolo.

Dato atto che:

- a. L'istruttoria è stata redatta a seguito della verifica documentale e si è conclusa il 16/04/2021 con parere positivo.
- b. L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni in possesso del Gestore.
- c. Il termine della conclusione del procedimento pari a 175 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge risulta non rispettato a causa della complessità del procedimento che ha richiesto specifici approfondimenti anche tramite acquisizione dei necessari pareri sopra richiamati.
- d. In data 1/04/2021 è stato ricordato dal Dirigente del Servizio, con comunicazione via mail a tutto il personale, l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse.
- e. Il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Francesco Chiosi, i collaboratori all'istruttoria Erika Scarpa e Tanja Giacomel, non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*.

Visti gli esiti della conferenza dei servizi decisoria e la documentazione acquisita, in particolare il parere dell'ULSS 4 Dipartimento di Prevenzione e il parere dell'Avvocatura della Città metropolitana sopra richiamati.

Rilevato che:

- a. Le problematiche di natura igienico-sanitaria, di possibile contaminazione dei prodotti alimentari e di salute pubblica riguardano il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza della Città metropolitana di Venezia unicamente nella misura in cui vengono acquisite, nell'ambito della Conferenza dei servizi decisoria convocata ai sensi

dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i, le eventuali specifiche disposizioni e prescrizioni impartite dalle Autorità ad esse preposte.

- b. Le competenze in materia di industrie insalubri, quali sono gli allevamenti, sono attribuite al Sindaco dall'art. 216 del Testo unico delle Leggi sanitarie n. 1265 del 1934.
- c. In conferenza dei servizi e nel corso del procedimento, i Comuni di Meolo e Fossalta di Piave non hanno espresso, come sopra richiamato, motivato dissenso sui possibili pregiudizi ambientali e sanitari derivanti dall'allevamento, né hanno fornito prescrizioni in merito al progetto pertanto se ne ritiene acquisito ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. l'assenso senza condizioni.
- d. Il Comune di Meolo ha vincolato il rilascio del permesso a costruire all'autorizzazione integrata ambientale.
- e. Il parere negativo del Comune di Fossalta di Piave in materia urbanistica e le questioni addotte sulle fideiussioni sono superate dal parere dell'Avvocatura della Città metropolitana sopra richiamato.
- f. ARPAV, AVEPA, Dipartimento di Prevenzione e i Servizi veterinari dell'ULSS 4 non hanno espresso parere contrario al progetto.
- g. Per quanto sopra la conferenza dei servizi decisoria si è conclusa positivamente

Ritenuto pertanto di dover procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

DETERMINA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Agricola Finco Guido (FNCGDU44D22D882W / P.iva 04811670266) con sede legale ed operativa in via Pantiera, 183 a Roncade (TV) di seguito denominata "Gestore", per installazione da realizzare in via Capo d'Argine a Meolo (VE), ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti di polli da carne*".
2. L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dal Gestore sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 (BAT e Sistema Gestione Ambientale prot. 4896 e 4901 del 23 e 28 gennaio 2020);
3. Deve essere rispettato il numero di capi allevabili nel limite della capacità massima dell'allevamento pari a 84.000 polli da carne nel rispetto di 39 Kg di p.v./m².
4. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "Scheda riassuntiva caratteristiche installazione", l'allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 1748 del 14/01/2021", redatto ai sensi della DGRV 1100/2018 e l'allegato 3 "*Ulteriori prescrizioni*".
5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **10 anni** a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29octies,

comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006.

Sei mesi (6) prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.
7. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza aviaria e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere generale igienico-sanitario e all'inquinamento acustico.
8. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (ad esempio benessere animale, biosicurezza aviaria, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari ecc.), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
9. Eventuali varianti progettuali, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto dell'articolo 29nonies del D.Lgs. n. 152/2006.
10. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto oltre a quelle descritte nell'*allegato 3*.

11. Gestione effluenti zootecnici

Una corretta gestione dei reflui zootecnici in ogni fase del ciclo di allevamento permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza.

A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

11.1 Prescrizioni lettiera

11.1a) La lettiera, durante le diverse fasi di allevamento, deve essere mantenuta asciutta per evitare fermentazioni anomale con conseguente produzione di odori molesti

11.1b) Deve essere aggiunta lettiera pulita per mantenere un adeguato spessore e benessere animale e la lettiera deve essere fresata con periodicità tale da mantenerla friabile.

11.1c) A fine ciclo la lettiera deve essere prontamente allontanata dai locali di allevamento per permettere le operazioni di pulizia e disinfezione e devono essere adottate le necessarie accortezze per ridurre la produzione di polveri ed odori verso l'esterno.

11.1d) La pollina deve essere raccolta all'interno del capannone in cumoli posti in prossimità del portone per poi essere trasferita nei mezzi ed essere stoccata in concimaia o ceduta a terzi.

11.1e) In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, in attesa del trasporto, deve essere coperta da teli.

11.1f) I piazzali dell'area esterna dove è collocato il nebulizzatore, devono essere mantenuti puliti e le polveri in uscita dagli estrattori devono essere raccolte con frequenza almeno settimanale e stoccate in concimaia.

11.2 Prescrizioni concimaia

11.2a) La pollina ha un periodo di stoccaggio all'interno dei capannoni come lettiera permanente per la durata del ciclo di allevamento (max 60 giorni), il periodo ulteriore per raggiungere i 90 giorni previsti dalla DGRV 1835/2016 si deve completare nella concimaia coperta e chiusa sui quattro lati.

11.2b) La concimaia coperta deve essere realizzata per stoccare la pollina per esigenze di biosicurezza aviaria, nel caso in cui le condizioni meteo o agronomiche non permettano lo spandimento in campo e per il rispetto dei periodi di divieto di spandimento.

11.2c) Tutte le superfici esterne devono essere mantenute costantemente pulite da possibili cadute o sversamenti di reflui palabili o altro materiale che possa generare polveri e/o odori pertanto la concimaia deve essere gestita in modo che la pollina contenuta non fuoriesca dal perimetro.

11.2d) Il cumolo di pollina deve essere sempre adeguato al volume della concimaia e gestito in modo tale da non generare fermentazioni anomale che possono creare odori molesti.

11.2e) Qualora, per eventi eccezionali, la quantità di pollina raggiunga i limiti del volume della concimaia, si deve provvedere all'immediato allontanamento del refluo portandolo in altra struttura di stoccaggio o ceduto a terzi.

11.2f) Qualora la Ditta utilizzi materiali per la lettiera che comportano a fine ciclo un aumento dello spessore rispetto ai parametri del DM 25/02/2016, tale da aumentarne il volume prodotto, ne dovrà tenere conto nella gestione della concimaia.

11.2g) La concimaia deve essere soggetta a periodici controlli e manutenzioni al fine di essere sempre efficiente, in particolare deve essere posta particolare attenzione alla manutenzione dei teli di copertura.

11.3 Prescrizione utilizzo agronomico

11.3a) Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche di gestione di settore (BAT), la normativa vigente relativa all'utilizzo degli effluenti di allevamento (D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 e DGRV n. 1835 del 25 novembre 2016) ed il Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999), nonché di ogni norma o regolamento comunale eventualmente più restrittivi.

11.3b) Non è consentito l'accumulo temporaneo in campo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli o di altro refluo zootecnico palabile nel comune di Meolo.

11.3c) L'interramento dei reflui zootecnici, palabili e non palabili provenienti anche da altri allevamenti, deve essere effettuato contestualmente alle operazioni di spandimento e comunque entro le 24 ore successive.

11.3d) I terreni indicati nella comunicazione nitrati sono funzionalmente asserviti all'allevamento per lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici, pertanto la Ditta deve mantenere per tutta la durata dell'AIA le superfici tali da rispettare il vincolo dei 20 qli p.v./ha. Qualora le superfici diminuiscano e tale rapporto venga meno, la ditta deve fare lo screening di VIA.

11.4 Prescrizione Comunicazione nitrati

11.4a) Il Gestore, in qualità di produttore ed utilizzatore di reflui zootecnici, deve provvedere a tenere aggiornata la Comunicazione nitrati: in caso di utilizzo agronomico, in tutto o parte della pollina prodotta o di altri reflui zootecnici, dovrà aggiornare il PUA e compilare il registro delle concimazioni.

11.4b) In caso di cessione del refluo a terzi deve provvedere a stipulare appositi accordi con gli acquirenti nel rispetto della normativa della Regione Veneto (DGRV 1835/2016 e decreti applicativi) anche se di regioni diverse.

11.4c) La Comunicazione nitrati deve essere inviata alle province di Treviso e Venezia per le verifiche di competenza territoriale.

11.4d) L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, atti di assenso ed eventuali accordi di cessione di reflui. Deve inoltre essere compilato annualmente il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

11.4e) In caso di aggiornamenti normativi in materia di direttiva nitrati è fatto obbligo alla Ditta di adeguarsi anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.

11.4f) La relazione accompagnatoria del report PMC annuale, deve contenere anche una relazione riguardante l'utilizzo agronomico della pollina e dei reflui zootecnici in provincia di Venezia.

12. Gestione degli stoccaggi

12a) Materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti ed effluenti di allevamento devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.

12b) Tutte le strutture di stoccaggio devono essere periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

12c) All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti ed effluenti di allevamento soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

12.1 Prescrizioni vasche

12.1a) Le vasche e i pozzetti per la raccolta di acque di lavaggio e disinfezione di locali, attrezzature, mezzi, dell'impianto di nebulizzazione, servizi igienici annessi all'allevamento, devono essere a tenuta, periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

12.2 Prescrizioni stoccaggio combustibili

12.2a) Devono essere rispettate le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

12.2b) In particolare devono essere adottate le misure indicate dai VV.FF. in occasione della CdS del 16/10/2020 (verbale prot. 58982 del 13/11/2020): "*Preso atto che è prevista l'installazione di un Gruppo Elettrogeno di potenzialità 120 kVA e due depositi di GPL da 5m³ cadauno, per gli stessi dovranno essere presentate le Segnalazioni Certificate di Inizio attività ex Art 4 DPR 151/2011. Qualora i due depositi di GPL distassero meno di 15 m, per gli stessi dovrà essere presentata la valutazione del progetto di cui all'art. 3 DPR 151/2011*".

13. Mangimi e materie prime per l'alimentazione

13a) I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

13b) Le aree di carico e stoccaggio dei mangimi devono essere mantenute pulite.

13c) In fase di realizzazione della lettiera si devono adottare modalità di distribuzione dei trucioli atte a contenere l'emissione di polveri.

13d) I disinfettanti, i fitofarmaci, i derattizzanti, i medicinali ed in genere i prodotti ad azione biocida eventualmente stoccati nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto, stoccati in depositi idonei a raccoglierne le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati.

13.1 Prescrizioni mangimi

13.1a) Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.

13.1b) I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

14. Rumore

14a) La Ditta dovrà attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalla attività di allevamento.

14b) I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 relativamente alla classificazione delle zone confinanti come definita dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Meolo; presso i recettori sensibili si dovrà tenere conto anche dei limiti nazionali previsti per il Comune di Fossalta di Piave in assenza di specifico piano di zonizzazione.

14c) Qualora emergano segnalazioni di molestie relative al rumore presso i recettori sensibili sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la Ditta secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli enti competenti.

15. Emissioni in atmosfera

15.1 Prescrizione stima emissioni

15.1a) Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

15.1b) Nel report annuale e nella relazione allegata, le emissioni saranno calcolate sul numero medio di capi accasati.

15.2 Prescrizioni emissioni in atmosfera, polveri ed odori

15.2a) Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fugitive dall'allevamento.

15.2b) Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di asporto, distribuzione agronomica e/o cessione a terzi della pollina, gestione della lettiera e delle diverse fasi di allevamento come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalle BAT.

15.2c) Tra le azioni da adottare per ridurre e controllare l'emissione di polveri, si devono mantenere porte e portoni dei capannoni chiusi, fatto salvo i tempi strettamente necessari alle operazioni di carico/scarico dei capi, rimozione della pollina e pulizia dei capannoni.

15.2d) L'impianto di nebulizzazione, posto in uscita dagli estrattori, dovrà essere realizzato ed utilizzato in conformità a quanto indicato nell'Allegato 3 – *Ulteriori prescrizioni*.

15.2e) La siepe, utile per mitigare non solo gli aspetti visivi, ma anche come barriera per polveri, odori e rumore, deve essere realizzata lungo il perimetro dell'installazione in conformità a quanto indicato nell'Allegato 3 – *Ulteriori prescrizioni* e mantenuta nel tempo efficiente con le necessarie operazioni colturali previste dalla pratica agricola quali ad esempio potature, concimazioni, sostituzione di fallanze, ecc.

15.2f) Successivamente all'analisi olfattometrica prevista nell'Allegato 3 – *Ulteriori prescrizioni*, qualora, durante l'attività dell'allevamento, emergano segnalazioni di odori circoscritte alla azienda Finco Guido, sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la Ditta come previsto dalla BAT 12. Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere attivata l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26, a carico della Ditta.

15.2g) Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene l'azienda dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

17. Consumi energetici

17a) Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (ad esempio con l'adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, separazione degli eventuali spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente, controllo dei sensori termici, corretta regolazione degli eventuali bruciatori, distribuzione dell'aria calda nei ricoveri) ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

18. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

18a) Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le BAT (pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC.

18b) Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.

18c) Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

18d) Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.

18.1 Prescrizioni acque reflue

18.1a) Le acque derivanti dalla pulizia dei capannoni, delle attrezzature e delle piazzole a contatto con la pollina, se non contengono additivi, quali ad esempio disinfettanti, detergenti ecc, potranno essere utilizzate a scopo agronomico come acque reflue dopo almeno 90 giorni di stoccaggio.

18.1b) Le acque di lavaggio del piazzale dove cade la polvere in uscita dagli estrattori, comprese le acque di nebulizzazione e meteoriche, devono essere raccolte in apposito pozzetto e potranno essere utilizzate a scopo agronomico come acque reflue dopo 90 giorni di stoccaggio.

18.1c) Le acque indicate ai punti a) e b), se mescolate ai liquami dovranno essere stoccate per 120 giorni se utilizzate in zona non vulnerabile ai nitrati e 180 giorni se utilizzate in zona vulnerabile ai nitrati.

18.1d) Le acque reflue, se hanno caratteristiche diverse dai punti a) e b), devono essere smaltite come rifiuti tramite Ditta specializzata.

18.2 Prescrizioni acque lavaggio

18.2a) Le acque prodotte dall'attività di lavaggio e/o disinfezione dei mezzi ed attrezzature devono essere raccolte in apposite vasche.

18.2b) Tale materiale contenuto nei pozzetti/vasche, a prescindere dalla tipologia di disinfettante utilizzato, non è assimilabile ad un refluo zootecnico e non può essere smaltito insieme alla pollina o alle acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di allevamento di cui al punto 18.1.

18.2c) Tale materiale è assimilabile invece ad un rifiuto per cui soggiace alle disposizioni dettate dall'art. 183 comma bb) punto 2 del D.Lgs 152/06 e deve essere avviato a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da ditta autorizzata.

18.3 Prescrizione scarichi fognari

18.3a) Lo schema di fognatura per lo smaltimento delle acque di tipo domestico proveniente dai servizi igienici dovrà essere adeguato prevedendo la dispersione dello scarico nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio, ovvero vassoio o letto assorbente, come previsto dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 in data 05/11/2009 (B.U.R. n. 100 in data 08/12/2009).

19. Rifiuti

19a) Si devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità.

19b) Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica e se ne dovrà dare indicazione nel report annuale.

19c) I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.

19d) I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutate.

19e) Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità del rifiuto.

19f) Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

19g) I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categoria le relative norme tecniche.

19h) Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

19i) Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.

19l) Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

19m) Si deve compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.

20. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche, locali, aree esterne

20a) Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

20b) Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi (ad esempio cella frigo, area stoccaggio rifiuti, concimaia) devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.

20c) Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti palabili, di raccolta delle acque reflue.

20d) I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono periodicamente essere ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

20e) I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

20f) L'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali deve essere tenuta in impianto.

20g) I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

20.1 Prescrizione controllo insetti e topi

20.1a) Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di topi, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione alle aree di stoccaggio della pollina, dei rifiuti, dei silos e della cella frigo.

20.1b) Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione devono essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri.

20.1c) Il controllo degli insetti, e in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

21. Formazione del personale

21a) L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento, alle buone prassi agricole e veterinarie con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione.

21b) Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

21c) Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

22. Attività di controllo e di monitoraggio, PMC

22a) Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC, avendo cura

di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

22b) Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni di Meolo e Fossalta di Piave.

22c) I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo delle emissioni odorigene e del rumore.

22d) Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di Meolo e Fossalta di Piave. Il report PMC deve essere accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

La relazione accompagnatoria del report annuale, deve contenere anche una relazione riguardante l'utilizzo agronomico della pollina e dei reflui zootecnici in provincia di Venezia.

22e) Nel report annuale vanno indicate anche le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si deve tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

22f) Nel report annuale PMC deve essere indicato il numero di capi effettivamente introdotto annualmente, la mortalità, i capi venduti e il loro peso medio. Sui capi accasati annualmente, mediamente presenti, si calcoleranno le emissioni, la produzione di pollina prodotta e il relativo quantitativo di azoto con i parametri previsti dalla direttiva nitrati.

22g) Nel report annuale andrà indicata anche la quota parte di gasolio eventualmente utilizzata per i macchinari impiegati limitatamente all'attività zootecnica.

23. Conservazione della documentazione e controlli successivi

23a) Devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.

23b) Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

24. Prevenzione e gestione degli incidenti

24a) Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro (24) ore successive i necessari interventi di ripristino.

24b) Il Gestore dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Meolo o di Fossalta di Piave, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del

D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

24c) Deve essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Deve essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore con abitazione contigua all'allevamento ovvero con sistemi di controllo a distanza.

25. Benessere animale e biosicurezza aviaria

25a) La Ditta, nel realizzare l'impianto e nelle successive fasi di gestione dell'allevamento, deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza aviaria.

25b) L'installazione deve essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, impianto di ventilazione, di riscaldamento, di raffrescamento.

25c) Per rispetto del benessere animale la densità di allevamento non deve superare i 39 kg p.v./m² in ogni fase del ciclo di allevamento.

26. Prescrizioni migliori tecniche disponibili - BAT

26a) La Ditta deve applicare correttamente tutte le BAT compreso il Sistema di gestione ambientale indicate nella check list (prot. 4896-4901 del 23-28/01/2020) e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1 – 2	Sistema di gestione ambientale non certificato. Contiene piano emergenze; Protocollo monitoraggio rumore (BAT 9); Piano gestione odori (BAT 12)
3 – 4	Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	Controllo consumi acqua
6 – 7	Ridurre produzione acque reflue
8	Uso efficiente energia
9 – 10	Gestione del rumore
11	Ridurre emissioni polveri
12 – 13	Prevenire/ridurre emissioni di odori
14	Ridurre emissioni di ammoniaca in aria da stoccaggio pollina
15	Ridurre emissioni nel suolo e nelle acque da stoccaggio pollina
16	Ridurre emissioni di ammoniaca in aria da stoccaggio del liquame. Si specifica che la Ditta non produce liquame ma acque reflue dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di allevamento e i liquidi di sgrondo della lettiera esausta.
17 – 19	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
18	Prevenire emissioni nel suolo e nell'acqua di liquame. Si specifica che la Ditta non produce liquame ma acque reflue dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di allevamento e i liquidi di sgrondo della lettiera esausta.

20	Ridurre emissioni derivanti dallo spandimento dei reflui
21	Ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei liquami. Si specifica che la Ditta non produce liquame ma acque reflue dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di allevamento e i liquidi di sgrondo della lettiera esausta.
22	Ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei letami/pollina: previsto interrimento entro 4 ore. Rimane la prescrizione del termine massimo delle 24 ore successive allo spandimento.
28 – 31	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
23-24-25-26-27-29	Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo. La BAT 26 è prevista nell'ambito dell'analisi olfattometrica a cui si rinvia.
32	Ridurre emissioni diffuse

26b) La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata ad allevamento attivo dalle attività di monitoraggio e autocontrollo della Ditta e da sopralluogo aziendale da parte degli enti competenti.

27. Prescrizioni gestione del fine vita dell'impianto e variazioni titolarità

27a) Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Meolo e Fossalta di Piave, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

27b) Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.

27c) Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

27d) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne devono dare comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune di Meolo. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

- 29) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
- 30) Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e quelle riportate nell'allegato 3 "Ulteriori prescrizioni", e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- 31) Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 32) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.
- 33) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 34) Il presente provvedimento viene trasmesso tramite Suap alla Ditta Finco Guido, al Comune di Meolo, al Comune di Fossalta di Piave, ai Servizi veterinari dell'U.L.S.S. n. 4 competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: Scheda riassuntiva caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. 1748 del 14/01/2021

Allegato 3: Ulteriori prescrizioni

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente